

N.RG 10240 / 2017



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO**  
**II SEZIONE CIVILE**  
**SENTENZA**

Il Giudice di Pace di Torino, dott.ssa Federica Poggio Ciulla ha pronunciato sentenza nella causa civile  
R.G. n. 10240 / 2017

**vertente tra**

**CARROZZERIA MILLE MIGLIA S.R.L.** (CF 00296380017) , rappresentato e difeso dall'Avv.  
Vittorio Gobbi

**PARTE ATTRICE-**

**contro**

**REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A.** rappresentato difeso dall'Avv. Enrico Depetris  
(rappresentato e difeso dall'avvocato)

**-PARTE CONVENUTA-**

**OGGETTO : RISARCIMENTO DANNO**

**CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE**

IN VIA PRELIMINARE

Dichiarare vessatoria e quindi nulla, ai sensi dell'art. 1341-1342-1421 e 36 COD. Consumo, la clausola recante un limite di indennizzo predeterminato in euro 2500 per evento naturale, laddove l'assicurato si rivolga per far riparare la propria autovettura ad una carrozzeria non convenzionata con la Reale Mutua assicurazioni.

Nel MERITO

Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la Compagnia REALE MUTUA Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro-*



*tempore*, tenuta e condannarla ad indennizzare la Carrozzeria Mille Miglia S.r.l., in persona del suo titolare Sig.ra Cerani Sabrina, a termine della polizza sottoscritta dal Sig. Laticignola Matteo, con il pagamento della somma di € 1.600,00, od altra somma veriore accertanda, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Porre a carico della convenuta le spese di CTU nella misura liquidata. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre I.V.A. come per legge, 4% C.P.A.

#### **CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA**

Piaccia al Giudice Ill.mo,

Disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni

Rifiutato, sin d'ora, ogni contraddittorio su domande nuove

*Principalmente*, accertata l'entità del pregiudizio *ex adverso* subito, dichiarare pienamente satisfattivo il complessivo importo di euro 2.500,00 corrisposto dall'odierna comparente per le suddette causali, conteggiato in conformità alle condizioni contrattualmente pattuite *in via di mero subordine*, accertare e dichiarare che l'indennizzo relativo all'evento per cui è causa non può, comunque, essere superiore ad euro 3.092,05

Con conseguente pronuncia in ordine alla rifusione di spese, diritti e onorari del giudizio

#### **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta ai sensi della legge 69/2009 ex art 132 4 c. cpc. come sostituito dall'art. 45, c. 17 della citata legge (concisa esposizione die ragioni in fatto e in diritto). Seguendo il principio degli Ermellini, il giudice, nel motivare concisamente secondo il dettame dell'art. 118 disp. Att cpc, non è tenuto a specificare in modo circostanziato ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni rilevanti ai fini della decisione, tenuto conto anche del principio di concentrazione del giudizio innanzi al giudice di pace. ( Cfr. Cass.civ.sez. II n.1745/2006 — Cass. civ. n.15389/11 e n. 7937/12).

Con atto di citazione ritualmente notificato la Carrozzeria Millemiglia, cessionaria del credito di indennizzo da grandine ceduto dal signor Laticignola, ha chiesto il pagamento della somma di euro 1.600,00 quale saldo dovutoprevia deduzione della franchigia quale scoperto contrattuale per euro 500,00 e con deduzione dell'acconto ricevuto per euro 2500,00. L'attrice ha contestato la validità della clausola di un limite massimo di indennizzo per l'evento pari a euro 2500,00. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente il signor Laticignola ,il quale aveva ceduto il credito di indennizzo alla Carrozzeria Millemiglia, che evidenziava come non gli fosse stata chiarita la clausola che limitava l'indennizzo alla somma di euro 2.500,00 in caso di un danneggiamento da evento naturale. Nel corso di causa veniva espletata CTU che determinava il costo delle riparazioni in euro 4498,14 somma di poco inferiore all'importo di euro 4600 ,00pari alla fattura emessa dalla Carrozzeria Millemiglia.

La domanda attorea è fondata e meritevole d'accoglimento.

La controversia verte sostanzialmente sulla legittimità o vessatorietà della clausola limitativa dell'indennizzo del danno conseguente ad evento grandigeno in pregiudizio del veicolo assicurato.



La clausola in questione è la clausola 3.3 delle condizioni generali di assicurazione, che nell'ambito della garanzia "Danni al veicolo / eventi naturali" prevedeva: uno scoperto (quota a carico dell'assicurato) del 10% con un minimo non indennizzabile di 250 € (e 500 € per danni da grandine) e la previsione che tali minimi non indennizzabili si raddoppiano se l'assicurato non ripara il veicolo o non lo ripara in una carrozzeria convenzionata con l'assicurazione.

Preme evidenziare che, statuendo recentemente in un caso analogo, il Tribunale di Torino ( sent. n. 4394/2021 del 25.9.2021) ha affermato che il contratto tra assicurazione e assicurato rientra nell'ambito di un rapporto tra professionista e consumatore con la conseguente applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie del Codice del Consumo (art. 33 e seguenti) e ha evidenziato in particolare che la clausola *de qua* rientri tra quelle che "sanciscono ... restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi" (lettera t) dell'art. 33) dato che influisce sulla scelta dell'assicurato del riparatore. In tale ambito è stato quindi affermato che, in contratti predisposti dal professionista tramite formulari, spetta a quest'ultimo dimostrare che la clausola vessatoria è stata oggetto di trattativa individuale (art. 34 Codice del Consumo). Nel caso in esame, infatti, l'assicurazione non ha dimostrato che la clausola sia stata effettivamente negoziata o trattata individualmente con l'assicurato. Di conseguenza, tale clausola non può che determinare in concreto uno svantaggio unilaterale significativo per l'assicurato (raddoppio del "minimo non indennizzabile") in ragione di una scelta che l'assicurato potrebbe voler compiere (scegliere un riparatore libero) e ne limita la libertà contrattuale, non risultando che la compagnia abbia offerto un controbilanciamento (vantaggi pro consumatore) che giustifichi la compressione della libertà di scelta. Per tali motivi, a fronte di una restrizione della libertà contrattuale che comporta uno squilibrio nella distribuzione degli obblighi tra i contraenti, la clausola *de qua* deve essere ritenuta vessatoria e quindi nulla ai sensi degli artt. 1341-1342-1421 c.c. e 33-34 Cod. Consumo. L'assicurazione convenuta sarà di conseguenza tenuta al pagamento del residuo indennizzo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte attrice ex D.M. n. 55/14 –in complessivi € 1.265,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Torino disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da Carrozzeria Mille Miglia Srl

Dichiara la vessatorietà e conseguente nullità, ai sensi dell'art. 1341-1342-1421 e 36 COD. Consumo, della clausola recante un limite di indennizzo predeterminato in euro 2.500 per evento naturale, laddove l'assicurato si rivolga per far riparare la propria autovettura ad una carrozzeria non convenzionata con la Reale Mutua assicurazioni

Dichiara tenuta e condanna la Compagnia REALE MUTUA Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, ad indennizzare la Carrozzeria Mille Miglia S.r.l., in persona del suo titolare Sig.ra Cerani Sabrina, a termine della polizza sottoscritta dal Sig. Lacitignola Matteo, con il pagamento della somma di € 1.600,00,



Dichiara tenuta e condanna la Compagnia REALE MUTUA Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* alla rifusione delle spese legali in favore di Carrozzeria Mille Miglia S.r.l., liquidate ex D.M. n. 55/14 –in complessivi € 1.265,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge. Spese di CTU a carico della parte soccombente  
Così deciso in Torino in data 20.10.2025

*Il Giudice di Pace*

dott.ssa Federica Poggio Ciulla

